

Emissioni nocive dalla centrale di Porto Tolle: la Cassazione mette la parola fine.

di *Giuseppe Fornari e Enrico Di Fiorino*

CASSAZIONE PENALE, SEZ. I, 19 GENNAIO 2018 (UD. 10 GENNAIO 2018), N. 2209
PRESIDENTE CARCANO, RELATORE CENTONZE

Sommario: 1. Introduzione. - 2. I fatti. - 3. Le sentenze di merito. - 4. Il ricorso. - 5. La decisione. - 6. Considerazioni.

1. Introduzione.

Con sentenza della I sezione penale del 10 gennaio scorso, la Corte di cassazione pone fine alla vicenda della centrale termoelettrica Enel S.p.A. di Porto Tolle (Rovigo), dichiarando inammissibile il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia e convalidando, perciò, l'esito della sentenza di secondo grado.

2. I fatti.

Il caso ha visto il coinvolgimento dei tre amministratori di Enel S.p.A. succedutisi nel tempo (rispettivamente, dal 1996 al 2002, dal 2002 al 2005 e dal 2005 al 2009, anno in cui lo stabilimento - sino ad allora il più grande d'Italia - veniva definitivamente chiuso).

Agli imputati si contestava l'aver cagionato un disastro in relazione al funzionamento del predetto stabilimento, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità. La situazione di pericolo, in dettaglio, era ricollegata: (i) al mancato impedimento dell'emissioni di sostanze inquinanti; (ii) alla mancata predisposizione di apparecchiature destinate a prevenire il disastro; (iii) alla mancata attivazione della procedura di riconversione dello stabilimento, ai sensi di due leggi della Regione Veneto. Per effetto di ciò, stando al capo d'imputazione, si verificava un disastro, consistente nell'insorgenza di patologie respiratorie a danno di minori infraquattordicenni residenti nei comuni limitrofi, con conseguente aumento dell'11% di ricoveri ospedalieri pediatrici nel periodo 1998-2002.

Il fatto veniva inquadrato entro il delitto di cui all'art. 434 c.p., comunemente noto come 'disastro innominato'; in virtù dei periodi rispettivamente trascorsi alla dirigenza della società, tuttavia, la condotta dell'imputato Conti veniva inquadrata nel comma 1 («*Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti,*

commette un fatto diretto a cagionare [...] un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni»), mentre quella degli imputati Tatò e Scaroni nel comma 2 («La pena è della reclusione da tre a dodici anni se [...] il disastro avviene»).

3. Le sentenze di merito.

In data 31 marzo 2014, il Tribunale di Rovigo, da un lato, assolveva l'imputato Conti con la formula *«perché il fatto non sussiste»*; dall'altro, previa derubricazione del fatto entro la fattispecie base del comma 1, condannava gli imputati Tatò e Scaroni alla pena di tre anni di reclusione, unita all'interdizione quinquennale dai pubblici uffici e al risarcimento dei danni a favore delle numerose parti civili.

Successivamente, in data 18 gennaio 2017, la Corte d'appello di Venezia - pronunciandosi sulle impugnazioni proposte, al contempo, dai tre imputati, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo e da alcune parti civili - assolveva tutti gli imputati con la formula *«perché il fatto non sussiste»*, con conseguente revoca delle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado. Seguendo l'accurata ricostruzione della Cassazione, le sentenze di Tribunale e Corte d'appello divergevano in punto di sussistenza del pericolo concreto contro la pubblica incolumità, idoneità delle indagini epidemiologiche a suffragare l'ipotesi accusatoria, configurabilità del dolo e, infine, *dies a quo* ai fini della prescrizione.

4. Il ricorso.

Avverso la sentenza di secondo grado, ricorreva per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia. Pur dando atto dell'intervenuta prescrizione del delitto *ex art. 434 co. 1 c.p.*, il PG premetteva che la sentenza d'appello era viziata da elementi che giustificavano comunque l'impugnazione: in particolare, per un verso, la riqualificazione del fatto alla stregua dell'*art. 434 co. 2 c.p.* avrebbe comportato una procrastinazione dei termini prescrizionali; per un altro, anche mantenendo il fatto entro il comma 1, l'accoglimento delle doglianze avrebbe fatto rivivere gli obblighi risarcitori in capo agli imputati.

L'impugnazione si articolava in cinque motivi: (i) violazione di legge processuale, in riferimento agli artt. 596-597 c.p.p., consistita nell'aver escluso la sussistenza del concorso in disastro in assenza di specifica doglianza nell'atto d'appello; (ii) violazione di legge sostanziale, in riferimento agli artt. 41, 110 e 434 c.p., consistita nell'aver escluso la sussistenza del concorso in disastro in capo ai tre imputati nonostante la loro opera, seppur in senso diacronico, risultasse votata al *«perseguimento di una strategia aziendale pienamente consapevole e condivisa»*; (iii) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di disastro innominato; (iv) violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dell'elemento materiale del delitto di disastro innominato, incoerente rispetto alle risultanze probatorie emerse durante il giudizio di primo grado; (v) violazione di legge sostanziale, in

riferimento all'art. 434 c.p., consistita nell'aver erroneamente interpretato la nozione di 'pericolo per la pubblica incolumità' ai fini dell'integrazione del reato. Al ricorso, replicavano le difese degli imputati con separate memorie difensive, controbattendo punto per punto ai motivi d'impugnazione del PG.

5. La decisione.

Il percorso argomentativo della Corte si snoda attraverso due fasi: la definizione del quadro generale e l'analisi delle posizioni di ciascun imputato.

(I) La prima fase è ulteriormente articolata in due sotto-fasi: la definizione di '*altro disastro*' e la qualificazione dell'evento disastroso.

(i) Nel definire l'elemento '*altro disastro*', la Corte muove dal precedente Eternit (Cass. pen. sez. I, sent. n. 7941/2014), il quale, a sua volta, richiama la sentenza Corte cost. n. 327/2008. Il disastro contemplato all'art. 434 c.p., si afferma, presenta tratti qualificanti afferenti due piani: sul piano dimensionale, esso postula un «*evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi*»; sul piano della proiezione offensiva, invece, esso deve «*provocare un pericolo per la vita o per l'integrità di un numero indeterminato di persone, senza che, peraltro, sia richiesta anche l'effettiva verifica della morte o delle lesioni di uno o più soggetti*».

In linea col noto precedente, la Corte ritiene di poter ricondurre la dispersione prolungata di polveri nocive entro le maglie dell'art. 434 c.p.: non è vero, ad avviso del Supremo Collegio, che l'*altro disastro* debba necessariamente replicare le caratteristiche del '*crollo*', ben potendo esso assumere i tratti d'un «*fenomeno non dirompente ed eclatante, ma diffuso, silente e penetrante*» che dia adito ad una «*compromissione imponente delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consente di affermare l'esistenza di una lesione della pubblica incolumità*». Tale paradigma, secondo la Cassazione, si attaglia al caso della centrale di Porto Tolle, senza che, peraltro, in senso contrario rilevino i numerosi interventi legislativi volti ad adeguare *ex-post* i livelli delle emissioni nocive.

(ii) Venendo al secondo profilo, la Cassazione aderisce alla tesi dominante e qualifica l'art. 434 co. 2 c.p. alla stregua di reato aggravato dall'evento. Ad avviso della Corte, tra l'altro, l'evento deve essere tenuto in considerazione ai fini del calcolo prescrizione, non sussistendo «*argomenti sistematici che consentano di affermare che nella nozione di evento di cui all'art. 434 co. 2 c.p. rientrano solo i risultati che sono assunti come elementi costitutivi del reato e non anche quelli che importano un aggravamento di pena*»: in quest'ottica, muovendo dalla distinzione tra *perfezione* e *consumazione* del reato, la sentenza radica la seconda nel momento in cui «*la causa imputabile ha prodotto interamente l'evento disastroso che forma oggetto della norma incriminatrice*»; eventuali, ulteriori effetti lesivi pur

riconducibili al disastro (es. singole morti, lesioni), viceversa, rimangono irrilevanti ai fini della prescrizione.

Nel caso di specie, nondimeno, la Cassazione nega che l'evento disastroso si sia verificato, convalidando così le conclusioni raggiunte sia dal Tribunale, sia dalla Corte d'appello.

(II) Svolte queste considerazioni di taglio comune, il Collegio passa ad analizzare le posizioni degli imputati Tatò e Scaroni, prima; dell'imputato Conti, poi. Da segnalare che la Corte, in tutti e due i casi, affronta preliminarmente il tema della prescrizione, giudicandolo assorbente rispetto alle ulteriori questioni dedotte dal PG.

(i) Ribadendo la correttezza delle due sentenze di merito nella parte in cui escludevano la ricorrenza dell'ipotesi aggravata di cui all'art. 434 co. 2 c.p., la Cassazione dichiara il delitto contestato agli imputati Tatò (in carica fino al 2002) e Scaroni (in carica sino al 2005) prescritto in data antecedente alla sentenza di primo grado (31 marzo 2014); ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal PG per difetto di interesse a impugnare, con preclusione di ulteriori verifiche giurisdizionali nonché travolgimento delle statuizioni civili rese o reclamate.

(ii) Quanto all'imputato Conti (in carica fino al 2009), viceversa, il termine di prescrizione risulta decorso *dopo* la sentenza di secondo grado ma *prima* del deposito del ricorso in Cassazione. In proposito, giova però ricordare che Conti, a differenza dei coimputati, era stato assolto tanto in primo grado quanto in appello; in questa cornice, ai sensi del combinato disposto *ex artt.* 576 e 622 c.p.p., la legittimazione all'annullamento della sentenza assolutoria sarebbe spettata esclusivamente alle parti civili costituite; ne deriva, conclude la Corte, l'inammissibilità del ricorso proposto dal PG per difetto di interesse a impugnare. In conclusione, seppur sulla base di differenti *iter* logici, la Cassazione giunge alla medesima conclusione in relazione a tutti e tre gli imputati.

6. Considerazioni.

L'epilogo processuale del caso della centrale termoelettrica di Porto Tolle rappresenta il frutto del ricorso disinvolto ai delitti contro l'incolumità pubblica, recentemente riscoperti come strumento per fronteggiare i fenomeni di inquinamento lungo-latente. Strumento, a ben vedere, improprio e assolutamente inefficace, atteso che, facendo buon governo delle regole in materia di prescrizione, processi del genere nascono tendenzialmente morti. In questa luce, il definitivo proscioglimento degli ex-amministratori di Enel S.p.A. appare pressoché inevitabile: correttamente esclusa la ricorrenza dell'evento di disastro, la Corte non poteva che ratificare l'avvenuta prescrizione del reato.

Ad uno sguardo rapido, la sentenza presenta luci e ombre. Certamente pregevole è, in un senso, la scelta di considerare singolarmente le posizioni dei vari imputati: «*la consumazione del reato di disastro*», nelle parole del Collegio, «*non può considerarsi protratta oltre il momento in cui ciascuno degli imputati cessava dalla carica di amministratore delegato della società Enel s.p.a.*». Per tale via, la Cassazione si pone in netta discontinuità rispetto al discutibile approdo della sentenza di primo grado, asseverando il principio di responsabilità personale nella sua primigenia declinazione di ‘responsabilità per fatto proprio’.

Significative, sul punto, anche le osservazioni di stampo processuale: il PG riteneva che, in assenza di specifico motivo d’appello da parte degli imputati, sulla sussistenza del concorso si fosse formato il giudicato; ciò a ben guardare, avrebbe impedito alla Corte distrettuale di affrontare la questione. La Cassazione, da parte sua, sconfessa tale assunto: la sentenza di primo grado, si argomenta, era stata impugnata anche dal Procuratore della Repubblica; ciò, ai sensi dell’art. 597 co. 2 lett. b c.p.p., attribuiva effetto pienamente devolutivo dell’atto di appello, mettendo il giudice del gravame in condizione di riconsiderare anche i punti della sentenza che non avevano formato oggetto di critica specifica.

Ancora, condivisibile la conclusione in base alla quale l’aumento delle patologie respiratorie fra i pazienti d’età pediatrica - aumento, peraltro, calcolato sulla base di dati limitati e incerti - non può integrare l’evento disastroso di cui all’art. 434 co. 2 c.p., rimanendo le eventuali, ulteriori conseguenze lesive estranee all’ambito di fattispecie.

Viceversa, risalendo a monte, crediamo di non poter condividere la riconduzione della protratta dispersione di polveri tossiche entro lo spettro del ‘disastro innominato’, neanche nella forma base di cui al comma 1: il disastro lungo-latente (ambientale o sanitario), a ben guardare, presenta caratteristiche incompatibili con l’‘altro disastro’ così come concepito nel codice; la sua inclusione nell’art. 434 c.p., originariamente dettata dall’esigenza di fronteggiare le macroscopiche lacune di tutela dell’ambiente pre-2015, finisce dunque per comportare, al contempo, una vistosa lacerazione del principio di tassatività e un’inaccettabile strumentalizzazione processuale.

Nonostante l’esito favorevole per gli imputati, in definitiva, questa sentenza ha il sapore dell’occasione mancata, avendo il Supremo Collegio rinunciato – ancora una volta – a ridefinire i confini dell’art. 434 c.p. all’insegna del canone di legalità.